

8
ACCADEMIA. NAZIONALE DI SCHERMA

STATUTO ORGANICO

E

REGOLAMENTO DELLA GIURIA DI ONORE

1904



NAPOLI

R. TIPOGRAFIA FRANCESCO GIANNINI & FIGLI
Cisterna dell'Olivo
1904

PRESIDENTE ONORARIO

SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

RE D'ITALIA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Presidente

MARULLI SEBASTIANO Duca D'Ascoli

Vice Presidenti

ROSSI DEL BARBAZZALE Marchese GIUSEPPE
Onor. CAPECE MINUTOLO di Bugnano Cav. ALFREDO

Tesoriere

MIRA AVV. CAV. CAMILLO

Segretario

SEMOLA AVV. GUSTAVO

Vice Segretario

ATTIPLICATI ERNESTO

Economo

GAETANI DI LAUBENZANA Conte ENRICO

Consiglieri

1. DEL POZZO GIUSEPPE
2. CITO DI TORRECESO Duca FERDINANDO
3. CARACCIOLO DI TORCHIAROLO Conte LUCA
4. GOTTHEIL AVV. CAV. LUIGI
5. FERRARA DI CASTIGLIONE Barone FERDINANDO
6. DE SANNA Cav. ROBERTO



CENNO STORICO

Nell'agosto dell'anno 1861, i signori Cav. Giacomo Massei, Carlo Cinque e prof. Annibale Parise proposero la fondazione di una Società sotto il titolo di **Grande Accademia Nazionale di Scherma**, avendo per iscopo lo insegnamento e sviluppo della Scherma (scuola napoletana) in tutti i battaglioni della Guardia Nazionale.

Offertasi la Presidenza Onoraria a S. E. il compianto Generale Enrico Cialdini, in allora Integralemente Generale del Re in Napoli, l'illustre Uomo accettava con lettera del 25 ottobre 1861 partecipando di aver destinata la somma di ducenti Scinila *, come contribuzione all'iniziammento di quella Società.

Riconosciuta in tal guisa la Grande Accademia Nazionale di Scherma, si aprì la sottoscrizione di coloro

* Questo fondo sociale mercè previdenti economie è stato aumentato a L. 2210 di annua rendita italiana cinque per cento.

che avessero voluto essere soci fondatori, e fu redatto analogo verbale addì 9 gennaio 1862, dal quale risultarono essere cinquant'a i fondatori, e vennero eletti alle cariche sociali, il Generale Marchese Ottavio Turchetti presidente, il Principe di Moliterno vice presidente, l'Avvocato Carlo Cinque segretario.

Dopo circa venti anni di prospera esistenza, la Società veniva eretta per virtù di decreto Reale a corpo morale.



VITTORIO EMMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio Decreto 21 novembre 1880, con cui l'Accademia Nazionale di Sclerina, residente in Napoli, fu eretta in ente morale e venne approvato il relativo Statuto organico.

Veduta la deliberazione 29 giugno ultimo scorso dell'Assemblea dei soci, e l'istanza addì 6 luglio detto del Presidente della suddetta Accademia, relativamente all'approvazione del nuovo statuto organico.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo Statuto organico dell'Accademia Nazionale di Sclerina residente in Napoli, deliberato dall'Assemblea dei soci il 29 giugno 1904, è approvato.

Il medesimo sarà firmato, d'ordine Nostro dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Racconigi addì 13 ottobre 1904.

Firmato: VITTORIO EMMANUELE

Controfirmato: GIOELTTI

Per copia conforme

Il Direttore Capo della 1.^a Divisione

PASTORE

STATUTO

TITOLO I.

COSTITUZIONE, TITOLO E SEDE DELLA SOCIETÀ.

ART. 1.

È riconosciuta costituita in Napoli dall'antica Grande Accademia, fondata nel 1862, la Società sotto il titolo di Accademia Nazionale di Scherma, giusta il Decreto Reale del 21 novembre 1880, che elevava ad ente morale tale istituzione.

ART. 2.

La sede della Società è stabilita in Napoli.

TITOLO II.

SCOPPO DELLA SOCIETÀ

ART. 3.

Lo scopo della Società è l'esercizio ed il perfezionamento della Scherma, scuola napolitana, oggi italiana, riconosciuta tale dal Governo ed adottata dal Ministero della Guerra; non meno che il man-

tenimento della unità di detta scuola, lo sviluppo del tiro a segno e di ogni altro esercizio ginnastico e sportivo.

La Società non avrà mai ingerenza in fatti politici o amministrativi, nè potrà discutere degli atti stessi.

TITOLO III.

FONDO SOCIALE.

ART. 4.

Il fondo sociale è formato dalle annue lire duemiladuecentoquaranta di rendita cinque per cento iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ed intestata a quest'Accademia.

ART. 5.

Il detto capitale potrà essere aumentato impiegandosi in acquisto di rendita italiana i superi dei bilanci, qualora ve ne fossero, in forza di apposite deliberazioni dell'Assemblea Generale.

In questo caso rimane delegato il Tesoriere *pro-tempore* dell'Accademia a prestare per l'Accademia stessa il legale consenso voluto dalle leggi sul Debito Pubblico, ed a praticare in nome dell'ente morale tutto quanto altro in simili rincontri si richiede dalle leggi.

ART. 6.

Il capitale sociale non potrà in nessun caso essere alienato. Esso potrà soltanto con deliberazione dell'Assemblea Generale essere, in tutto, od in parte, invertito nell'acquisto di un immobile da servire esclusivamente per sede dell'Associazione.

TITOLO IV.

RENDITE SOCIALI.

ART. 7.

Saranno considerate come rendite sociali il frutto del capitale sociale e tutto quello che potrà venire in aumento dello stesso.

ART. 8.

Tutti quei capitali eventuali, che possibilmente ed a qualunque titolo potranno pervenire a questa Società, debbono essere sempre invertiti in titoli del Debito Pubblico dello Stato, intestati all'Accademia Nazionale di Scienze, come l'attuale suo patrimonio.

TITOLO V.

FORMAZIONE DELLA SOCIETÀ.

Art. 9.

L'Accademia Nazionale di scherma è composta di soci fondatori, ordinari, temporanei, onorari, e benemeriti.

Art. 10.

Sono soci fondatori tutti coloro, i quali si trovano fin'oggi annotati con tale qualità nell'albo dell'Accademia e quelli che saranno come tali ammessi in seguito.

I soci nuovi ammessi oltre lire venti di entrata, pagheranno lire trecentosessanta sia tutte in una volta, sia a rate bimestrali anticipate di lire dieci ognuna corrispondenti a sei anni di associazione; e dopo tale periodo di tempo corrisponderanno lire trenta annue, pagabili a rate quadrimestrali anticipate di lire dieci ognuna.

I soci fondatori attualmente esistenti, da qualunque categoria provenienti, e qualunque fosse l'epoca della loro ammissione, benanche se fossero stati nominati soci Onorari, dovranno, senza eccezione alcuna, corrispondere lire dodici annuali, pagabili a

rate semestrali anticipate, dopo di aver pagato le lire trecentosessanta giusta l'obbligo da essi assunto.

Art. 11.

I soci ordinari oltre lire venti di entrata, pagheranno lire centottanta sia in una sola volta, sia a rate bimestrali anticipate, di lire dieci ognuna da corrispondere a tre anni di associazione; e dopo tale periodo di tempo pagheranno lire trenta annue, a rate quadrimestrali anticipate di lire dieci ognuna.

I soci ordinari potranno passare nella categoria dei soci fondatori senza ballottaggio, merè semplice domanda alla Presidenza, sempre quando si obblighino al periodo di associazione pel compimento di sei anni, e fermo rimanendo in seguito il pagamento delle lire trenta annuali.

I soci ordinari attualmente esistenti pagheranno lire dodici annue a rate bimestrali anticipate, dopo di aver pagato le lire centottanta giusta l'obbligo da essi assunto.

Art. 12.

Sono soci temporanei coloro i quali, avendo residenza provvisoria in Napoli, sulla proposta di due soci fondatori dimanderanno ed otterranno dal Consiglio di Amministrazione di essere ammessi in tale qualità.

Essi saranno obbligati di pagare lire venti di entrata e lire dieci per ogni bimestre anticipato.

I militari ammessi come soci temporanei sono esenti dall'obbligo di pagare il diritto di entrata, e pagheranno invece solo lire cinque mensili sempre anticipate.

Non si può essere socio temporaneo per oltre un anno, salvo che il Consiglio di Amministrazione non creda per speciali ragioni di prorogare tale termine.

Art. 13.

Sono soci onorarii coloro che verranno nominati tali dall'Assemblea Generale per eminenti e notorii meriti schermistici.

I soci fondatori ed ordinarii che saranno nominati soci Onorarii conserveranno i diritti e i doveri inerenti alla loro categoria.

Tale disposizione è applicabile anche ai soci Onorarii attualmente esistenti.

Art. 14.

Sono soci benemeriti coloro i quali saranno nominati tali dall'Assemblea Generale per alti servizi, o per atti di munificenza, resi in vantaggio della Società.

Art. 15.

I soli soci fondatori, e quei soci onorarii e benemeriti che si troveranno di aver appartenuto prima alla categoria dei fondatori, avranno diritto al voto.

Art. 16.

I soci fondatori, e gli ordinarii avranno diritto al diploma di socio, firmato dalla Presidenza, dopo di aver pagato la metà della somma totale relativa alla propria categoria.

Art. 17.

I maestri di scherma in esercizio della loro professione non potranno giammai appartenere a qualsiasi categoria di soci, eccetto a quella degli Onorarii senza voto.

Tale disposizione non è applicabile a quei maestri che si trovano oggi iscritti come soci fondatori.

Art. 18.

I soci che venissero meno ai pagamenti preveduti con gli articoli 10, 11, e 12, e facessero decorrere quattro mesi senza mettersi in piena regola, saranno senza bisogno di diffida radiati dall'albo della Società, previa lettura dei loro nomi in Assemblea Ge-

nenale dei soci, e quindi affissi nelle sale dell' Accademia, nè potranno in seguito essere più riammessi. Salva altresì all'Accademia l'azione giudiziaria pel ricupero delle rate scadute e da scadere.

Quei soci, che avendo compiuto il pagamento obbligatorio di sei o tre anni, giusta gli articoli 10 e 11, volessero esimersi da ulteriori pagamenti, dovranno presentare le loro dimissioni non oltre il 30 novembre per aver effetto dal 1.º gennaio seguente.

TITOLO VI.

AMMISSIONE DEI SOCI

ART. 19.

Chiunque vorrà far parte dell'Accademia Nazionale di Scherma come socio fondatore o ordinario, dovrà sottoscrivere una dimanda diretta al Presidente firmata da due soci fondatori, i quali lo presentino; la dimanda, come titolo, verrà conservata nell'Archivio della Società.

ART. 20.

Il nome del candidato e dei due presentatori verrà affisso per otto giorni in apposito quadro in una sala della Società. Non prima di questo termine si procederà alla votazione.

ART. 21.

Perchè una votazione sia valida, si richiede l'intervento di venticinque soci; in opposto la medesima si avrà come non avvenuta.

ART. 22.

La votazione potrà essere fatta anche per chiamata speciale; ed in ogni caso l'urna rimarrà aperta per non meno di due ore di seguito, sotto la sorveglianza di due scrutatori nominati dalla Presidenza, i quali saranno tenuti a redigere e sottoscrivere analogo verbale.

Ogni socio nel votare firmerà il foglio di presenza.

ART. 23.

Le votazioni saranno fatte mediante palline, che ciascun votante porrà in apposite urne.

Ogni voto negativo annullerà tre affermativi.

Non è ammessa delegazione pel voto, dovendo questo essere dato personalmente.

La parità è favorevole al candidato.

TITOLO VII.

DIRITTI DEI SOCI

Arr. 24.

Costituendo il precipuo obbietto dell' Accademia l' esercizio ed il perfezionamento della scherma italiana (articolo 3) ed il mantenimento dell'unità della scuola, vi saranno sale di scherma a disposizione dei soci, a qualunque categoria essi appartengano.

Per conseguenza costoro avranno diritto di usare dei locali, delle armi, attrezzi schermistici ed altro dell' Accademia, sottoponendosi a tutti i regolamenti in vigore.

TITOLO VIII.

DELLE CARICHE VARIE DELL'AMMINISTRAZIONE

Arr. 25.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un Presidente, di due Vice Presidenti, di un Tesoriere, di un Economo, di un Segretario, di due vice Segretari, di sei Consiglieri e di due Revisori dei conti. I Revisori avranno voto nelle sole deliberazioni che riguarderanno l' approvazione delle spese mensili, e nella formazione dei Bilanci.

Arr. 26.

Siffatte cariche potranno essere occupate dai soli soci fondatori, ed anche dagli onorari e benemeriti, purché provenienti dalla categoria dei fondatori, ma saranno esclusi sempre i maestri di scherma.

Arr. 27.

Il Presidente, il Tesoriere, l'Economo ed il Segretario saranno eletti ogni quattro anni dall' Assemblée Generale a scrutinio segreto.

Tutte le altre cariche saranno rinnovate per metà in ogni biennio.

Allo scadere del primo biennio dopo l'approvazione di questo Statuto, cioè al 31 dicembre 1906 si procederà a sorteggio degli uscenti, e così ogni qualvolta il Consiglio fosse stato rinnovato per intero, a seguito di dimissioni.

I soli Revisori saranno nominati ogni biennio.

Gli uscenti potranno essere riconfermati nelle cariche, meno i Revisori, ai quali ciò sarà consentito dopo un' interruzione di due anni almeno.

L' anno sociale sarà calcolato come l'anno civile. Ogni regolamento è devoluto al Consiglio di Amministrazione.

ART. 28.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, convoca e presiede le tornate delle Assemblee Generali, del Consiglio di Amministrazione, della Commissione tecnica, nonché di ogni altra Commissione.

Nel caso di assenza sarà rappresentato da uno dei vice Presidenti, e qualora costoro fossero entrambi assenti, funzionerà da Presidente il Consigliere più anziano di età.

ART. 29.

L'amministrazione della Società è affidata esclusivamente al Consiglio di cui all'articolo 25, e le sue deliberazioni saranno valide con l'intervento non minore di cinque membri.

ART. 30.

L'amministrazione della Società sarà regolata da un bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Generale, col relativo rendiconto (Bilancio consuntivo): il tutto come è nel seguente articolo stabilito.

ART. 31.

Nel primo bimestre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare all'Assemblea il Bilancio presuntivo per l'esercizio che comincerà.

Il bilancio deve rimanere depositato nella Segreteria durante otto giorni per essere esaminato da qualunque socio; e fino a quando non venga approvato, l'amministrazione sarà tenuta con le norme e basi dell'esercizio precedente.

Dovrà presentare inoltre all'approvazione dell'Assemblea nel detto termine del primo bimestre anche il rendiconto (bilancio consuntivo) della tenuta gestione dell'anno precedente, quale rendiconto sarà depositato in Segreteria nei precedenti otto giorni a disposizione dei soci, unitamente alla relazione dei due Revisori.

ART. 32.

Il Tesoriere è il depositario del patrimonio sociale, dei fondi d'istituzioni dipendenti dalla Società. Egli non potrà in alcun caso fare pagamenti di sorta, alcuna senza regolare mandato del Consiglio di Amministrazione, firmato dal Presidente dell'Economo e dal Segretario, e sempre che la spesa trovi margine nel corrispondente articolo del bilancio. Ben vero il Consiglio avrà facoltà d'invertire, nei casi urgenti, gli articoli del bilancio.

Egli avrà altresì l'obbligo di tenere tutto il danaro contante in conto corrente presso uno degli istituti di emissione.

Art. 33.

Il Presidente potrà richiedere in ogni tempo lo stato degli introiti e dei pagamenti fatti e del fondo rimanente e darne comunicazione al Consiglio per qualsiasi provvedimento.

Art. 34.

L'Economo è rivestito della qualità di depositario degli effetti di uso per il consumo, del patrimonio in mobilia ed oggetti dell'arte schermistica.

In conseguenza di che egli conserverà l'inventario degli oggetti che ha in consegna, e curerà la esatta ed economica esecuzione delle spese a farsi, giusta deliberazione in proposito, e controllerà e visita le fatture ed i mandati a pagarsi.

Ninna spesa può ritenersi validamente fatta senza la preventiva autorizzazione del Consiglio, e nel caso di urgenza, potrà ordinarla il Presidente, ma sempre col visto dell'Economo.

Art. 35.

Il Segretario ed il vice Segretario funzionante in sua assenza, dirige gli uffici ed il personale buro-

eratico da lui dipendente. Assiste, e redige i verbali di tutte le adunanze, sia delle Assemblee, sia dei Consigli di Amministrazione, o di qualunque altra commissione, da darsene lettura nelle successive riunioni per essere approvati e firmati. Egli contrassegna sempre la firma del Presidente, e vista pure i mandati di pagamento.

Art. 36.

Il solo Segretario avrà diritto al voto nelle diverse adunanze del Consiglio di Amministrazione. I Vice Segretari invece avranno solo voto consultivo; e nell'assenza del Segretario, quegli che ne farà le veci, avrà pure il deliberativo.

Art. 37.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà sempre essere convocato dal Presidente, quando tre componenti del medesimo ne faranno proposta.

Art. 38.

Il Presidente assegnerà ai Consiglieri i rispettivi carichi pel buon andamento dell'Amministrazione.

ART. 39.

Il personale addetto all'Accademia sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione e dipenderà dai componenti del medesimo incaricati del ramo rispettivo.

TITOLO IX.

COMMISSIONE TECNICA

ART. 40.

L'indirizzo, lo sviluppo, ed il perfezionamento della scherma, è affidato alla direzione di una Commissione tecnica, composta del Presidente del Soldazio, o di altro componente del Consiglio di Amministrazione da lui delegato, e di altri quattro membri.

ART. 41.

I quattro componenti la Commissione saranno eletti dall'Assemblea, per metà nella categoria dei soci dilettanti, e per l'altra metà tra i maestri, sia pure non soci, purché già prestino la loro opera al Soldazio per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 42.

I componenti la Commissione tecnica, chiamati Commissari tecnici, occuperanno tale carica per solo due anni, e potranno essere rieletti dopo il detto termine.

Essi decideranno tutte le questioni di arte, regoleranno e dirigeranno l'insegnamento e gli esercizi, e quanto altro verrà stabilito con apposito regolamento, di cui è parola nel seguente articolo.

ART. 43.

I quattro commissari tecnici insieme alla Presidenza costituiranno altresì una Commissione allo scopo di esaminare i maestri e rilasciare agli stessi i relativi diplomi.

La detta Commissione si occuperà pure di redigere il nuovo regolamento tecnico e disciplinarlo; indi approvato dall'Assemblea Generale, sarà affisso nelle sale dell'Accademia.

TITOLO X.

DELLE ASSEMBLEE GENERALI

Art. 44.

Le Assemblee Generali sono formate esclusivamente dai soci fondatori, da quelli onorarii e benemeriti, che ai termini dell' articolo 15 si troveranno di aver appartenuto alla categoria dei fondatori.

Art. 45.

Le Assemblee saranno convocate per iniziativa della Presidenza, o per richiesta del Consiglio di Amministrazione, o infine per domanda firmata da dieci soci fondatori, nella quale sarà esposto il motivo della convocazione e tutto quello che si chiede sottoporre alla decisione dell' Assemblea.

In quest'ultima ipotesi la domanda sarà depositata nell' ufficio di Segreteria almeno otto giorni prima della convocazione, perchè ciascun socio ne possa prendere visione.

Art. 46.

E' di competenza delle Assemblee Generali trattare gli affari riguardanti patrimonio, bilanci presuntivi e consuntivi, deliberazioni di massima, nomina di

soci fondatori, ordinarii, onorarii e benemeriti, elezioni parziali e generali, modifiche dello Statuto, ed ogni altro affare che non sia di ordinario andamento.

Art. 47.

L' Assemblea Generale sarà in numero legale nella sua prima convocazione con la presenza del terzo più uno dei soci fondatori. La seconda convocazione sarà valida con qualunque numero di intervenuti.

Art. 48.

Le Assemblee Generali saranno presiedute dal Presidente o da uno dei vice Presidenti. In mancanza possono anche essere presiedute dal Consigliere anziano, ed in caso di assenza o impedimento da uno dei soci per ordine di anzianità numerica dell' albo Generale dei soci stessi.

Due giorni prima della convocazione sarà esposto nella sala l'ordine del giorno degli affari a trattarsi.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei soci presenti, ed obbligheranno anche gli assenti.

Art. 49.

Le votazioni si faranno per alzata e seduta, salvo il caso di votazioni che per consuetudini parlamentari si fanno per acclamazioni.

Per tutto quello che potrà riferirsi a persona deve deliberarsi a voti segreti, sotto pena di nullità: e così pure quando sarà richiesto da dieci soci.

Non sarà messo in discussione alcun argomento che non sia stato posto prima all'ordine del giorno. Quindi se un socio chiederà di parlare sopra qualunque affare non segnato al detto ordine del giorno, il Presidente lo inviterà ad esporre sommarariamente la sua proposta, salvo ad iscriverla all'ordine del giorno della prossima Assemblea.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 50.

Avvenendo il caso d'infrazione allo Statuto, ai regolamenti, ed alle disposizioni date dal Presidente o dal Consiglio pel buon andamento, e per l'ordine del Sodalizio, o mancando un socio alle leggi di onore, la Presidenza inviterà il socio incolpato a presentare il suo discarico, che sarà comunicato alla Giuria di onore, la quale emetterà parere, che la Presidenza nel termine di giorni quindici sottoporrà all'Assemblea Generale dei soci, perchè decida se debba pronunziare la espulsione del socio ritenuto colpevole.

Art. 51.

Qualunque socio potrà rivolgere alla Presidenza domanda per la espulsione di un altro socio cui credesse applicabile l'articolo precedente, sempre però assegnando le ragioni giustificative della sua istanza.

Ove la Presidenza, dietro rigorosa inchiesta, trovasse fondata la domanda indirizzata, ed inteso il Consiglio di Amministrazione, la presenterà alla Giuria di Onore per invocarne il parere.

Nel caso poi che non constasse alla Presidenza la verità dell'accusa, e che questa risultasse una calunnia, potrà invece presentare istanza alla Giuria di Onore per proporre all'Assemblea la espulsione dell'accusatore.

Art. 52.

È istituita una Giuria di Onore, composta di venti membri, dei quali almeno quattordici saranno eletti fra i soci dell'Accademia. La medesima è nominata dall'Assemblea Generale in ogni quattro anni ed eleggerà nel suo seno il Presidente in ciascuna tornata.

Il Presidente dell'Accademia è di diritto componente della Giuria di Onore.

ART. 53.

Questa Giuria dovrà dare il suo verdetto in ogni affare di onore, nei casi e nelle forme contemplate nel suo regolamento.

Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza con l'intervento non minore di sette.

Il Presidente avrà il doppio voto nel caso che i Componenti intervenuti fossero di numero pari.

ART. 54.

Qualunque socio, che occupi una carica sia amministrativa sia tecnica, e per quattro riunioni consecutive non curi di esercitare il suo ufficio, s'intenderà decaduto di diritto dalla carica stessa, ed autorizzerà la Presidenza a promuoverne la sostituzione in conformità del presente Statuto.

ART. 55.

Nel caso che per una ragione qualsiasi la presente Società venisse a sciogliersi, il capitale sociale sarà devoluto a norma di Legge.

ART. 56.

Nessun estraneo potrà accedere nelle Sale dell'Accademia senza biglietto d'invito, che potrà essere rilasciato dal Presidente, o in sua vece da chi lo rappresenta.

ART. 57.

Per i casi non previsti nel presente Statuto si starà alle disposizioni di Legge.

ART. 58.

Una copia dello Statuto, con l'elenco dei soci, sarà distribuito a ciascuno di essi.

ART. 59.

Ogni altra disposizione Statutaria resta abrogata, dichiarandosi espressamente rinunziato ad ogni possibile diritto acquisito, che qualunque socio in forza della medesima credesse di vantare.

Approvato dall'Assemblea Generale dei soci. Verbale N. 4 nella tornata in 2.^a convocazione del 29 giugno 1904.

Il Segretario

AVV. GUSTAVO SEMMOLO

Il Presidente

Duca D'ASCOLI

Ministero dell'Interno Direzione Generale dell'Amministrazione Civile Div. 1.^a sez. 3.^a Roma 22 ottobre 1904.

Per copia conforme

Il Direttore Capo di Divisione

PASTORE

Il Ministro

GIOLITTI

REGOLAMENTO

DELLA

GIURIA DI ONORE

I soci dell'Accademia Nazionale di Schema, convinti della necessità di costituire un Collegio di persone ragguardevoli, il quale, sopra invito delle parti interessate, potesse dare il suo competente giudizio nelle quistioni cavalleresche, deliberò nell'Assemblea Generale del dì 4 luglio 1880 la istituzione della Giuria d'Onore permanente. E questa, riconosciuta dal R. Governo (art. 52 dello Statuto Sociale) con il Decreto 13 ottobre 1904, ha compiuto opera molto civile, risolvendo onorevolmente e con imparzialità di giudizio numerose e gravi quistioni con vantaggio e soddisfazioni delle parti interessate.

COSTITUZIONE

ART. 1.

La Giuria d'Onore permanente è nominata secondo le norme stabilite dallo Statuto. È composta di venti Giurati e resta in ufficio anni quattro.

ART. 2.

La Giuria è valida a deliberare in numero non minore di sette.

ART. 3.

La Giuria è chiamata a dare il suo giudizio sulle vertenze cavalleresche nel solo caso in cui venisse invitata a pronunciarsi da quattro rappresentanti delle due parti contendenti, e non terrà conto delle richieste fatte nello interesse unilaterale.

ART. 4.

La Giuria dietro invito del Presidente dell'Accademia sarà tenuta a dar parere sulla condotta di qualche socio dell'Accademia, che per caso si rendesse indegno di appartenervi.

ART. 5.

La Giuria è autorizzata a proporre all'Assemblea Generale dei Soci, per mezzo del Consiglio di Amministrazione, coloro che crederà di dover onorare del titolo di Soci Benemeriti o Onorarii.

ART. 6.

Il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma è di diritto membro della Giuria d'Onore. Egli ha il dovere di ricevere la domanda di convocazione della Giuria qualora rispondesse *in tutto e per tutto* a quanto è stabilito nel presente regolamento, art. 9.

ART. 7.

Il Presidente dell'Accademia Nazionale, ricevuta la domanda, la invierà ad un componente la Giuria per turno, perchè facesse da Relatore, e convocherà nel più breve tempo la Giuria, avvisandone le parti interessate.

ART. 8.

Qualora il Relatore avesse bisogno di ulteriori schiarimenti li farà richiedere per mezzo del Presidente dell'Accademia Nazionale, il quale curerà di averli prima della convocazione della Giuria.

ART. 9.

La domanda di cui sopra dovrà essere firmata dai quattro rappresentanti delle due parti contendenti, preceduta dalla formula seguente: *Noi qui*

sottoscritti promettono sul nostro onore di ritenere come inappellabile il giudizio che sarà per emettere la Rispettabile Giuria di Onore permanente, e promettono di attenerci ed uniformarci a quanto avrà essa determinato.

La domanda deve essere accompagnata:

1. Dal verbale da cui si rileva che i quattro rappresentanti di accordo invocano il giudizio della Giuria d'Onore permanente.
2. Dai documenti giustificativi e dichiarativi dei fatti.
3. Dal foglio in cui i quattro rappresentanti hanno formulato, di accordo o in disaccordo, i quesiti ai quali la Giuria è chiamata a rispondere.

ART. 10.

I Maestri di schema non possono far parte della Giuria.

FUNZIONAMENTO

ART. 11.

Riunitasi la Giuria nella sala e nell'ora destinata dal Presidente dell'Accademia nominerà a voti segreti, tra i presenti, il proprio Presidente in ciascuna tornata.

ART. 12.

Il Presidente della Giuria avrà un doppio voto nel solo caso che i votanti siano in numero pari.

ART. 13.

Funzionerà da Segretario per la tornata il Giurato più giovane, o altro Giurato nominato dal Presidente. La pratica espletata sarà consegnata al Segretario dell'Accademia.

ART. 14.

La Giuria, dichiaratasi aperta la seduta, discuterà il fatto per cui è stata convocata, dopo aver intesa la relazione. Esaminerà i documenti presentati dalle parti ed occorrendo interrogherà i firmatari e quei testimoni che crederà utili nello interesse del vero. Valglierà i quesiti presentati e risponderà sì o no servendosi delle parole: *A maggioranza o ad unanimità.* Se crederà, farà precedere *il considerando.*

ART. 15.

Della seduta sarà redatto verbale dal Segretario, firmato da tutti gli intervenuti; numerato e protocollato sarà conservato nell'Archivio della Giuria.

Art. 16.

Prima di sciogliersi la seduta, il Presidente della Giuria inviterà gl'interessati nella sala della riunione, ed informerà le parti del giudizio emesso, dando loro lettura dei quesiti con le relative risposte.

Art. 17.

Ciascuna delle parti interessate avrà diritto ad avere una copia della sola parte dispositiva del verbale; copia che sarà firmata dal solo Presidente dell'Accademia, per *copia conforme*.

Art. 18.

La Giuria è facoltata a non prendere atto di una domanda ne' seguenti casi:

a) Qualora non sia accompagnata dagli allegati richiesti (art. 9) nè contenente la formola, come dall'articolo stesso.

b) Qualora nel giorno ed ora stabilita non si siano dalle parti presentati gli schiarimenti richiesti; e non si trovassero i secondi e testimoni a disposizione della Giuria.

c) Qualora si trattasse di fatto contemplato dal Codice Penale e di competenza del Magistrato ordinario.

d) Qualora si trattasse di fatto losco ed indecente.

e) Qualora tra i firmatari della domanda o tra i loro primi vi fosse persona pregiudicata, o notoriamente fuori legge di Cavalleria, e che si fosse ribellato ad altro giudicato di una Giuria di Onore, o che avesse subito condanna per fatti disonorevoli, o che notoriamente vendesse l'opera sua in vertenze cavalleresche, non essendo chiamata la Giuria a riabilitare persone indegne.

f) Qualora si proponessero quesiti strani e contrari alle convenienze dovute alla Rispettabile Giuria, e che dietro richiesta non venissero modificati.

Art. 19.

Nel caso la domanda venisse respinta per le ragioni suesposte o per altre imprevedibili, nel verbale della tornata sarà semplicemente accennato: *che la Giuria non ha creduto di prendere in considerazione la domanda presentata dai secondi nella vertenza A. B.*, senza esser tenuta la Giuria a dichiarare le ragioni.

Art. 20.

La Giuria non ha il dovere di giustificare a chiunque sia il suo verdetto. E qualora il suo verdetto venisse impugnato o da coloro che lo hanno chiesto, o da altri nel loro interesse, potrà la Giuria, qualora credesse lesa la sua rispettabilità, rivolgersi al Ma-

gistrato ordinario, restando assolutamente vietato ai suoi componenti di scendere a fatto personale, non potendosi riabilitare chi, pel fatto stesso, si trova fuori le più elementari leggi di cavalleria per aver mancato alla promessa fatta sul suo onore.

ART. 21.

I Signori componenti la Giuria non possono fare da secondi o testimoni. E qualora per fatto straordinario non potessero negarsi, resta loro proibito di prender parte alle tornate della Giuria, nelle quali per caso dovesse deliberarsi sulla questione nella quale sono complicati.

Resta altresì loro inibito di prender parte alle Giurie, nelle quali verrà discusso di fatti che riflettono ad essi, o a loro stretti parenti ed affini.

Approvato dall'Assemblea Generale dei soci. Verbale N. 6 nella tornata in 2.^a convocazione del 6 luglio 1904.

Il Presidente

Il Segretario

dell'Accademia Naz. di Scienze

AVV. GIUSTAVO SEMMOLA

DUCA D'ASCOLI